

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

**DATO ATTO** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 292 del 17 dicembre 2018, che ha prorogato al 28/02/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;

**VISTO** il Decreto Ministero dell'Interno del 25/01/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 28 del 2 febbraio 2019, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2019/2021 dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019;

**VISTO** l'art.1, comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147, istitutivo dall'1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art.13 del D.L.06/012/2011, N. 214, della Tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**VISTO** l'art.52 del D.Lgs. 15/11/1997, n.446 disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile anche all'Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall'art.1, comma 702, della legge 27/12/2013 n. 147;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 12 Consiglio Comunale dell'03/09/2014, di approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);



all'art. 13 del d.lgs. 471/1997, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

5. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

6. La TARI è versata esclusivamente al Comune di Gagliole.

7. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica dell'avviso di accertamento di cui al punto 4, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

2) Modifiche in materia di accertamento del tributo:

**RITENUTO** inoltre che il presente art. 29 disciplina l'attività di accertamento relativamente al tributo TARI, descrivendo le varie fasi dell'attività accertativa secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.

***Si propone di sostituire integralmente l'art. 29 "Mezzi di controllo" con il seguente testo:***

#### **Art. 29 - Mezzi di controllo**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, può in ogni caso procedere sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ. fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004, che per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

5. Le attività di accertamento dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Gagliole, fatta salva la possibilità per l'Ente di affidare a soggetti terzi, la gestione del tributo;

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, (in particolare perché non impugnati, o a seguito di sentenza passata in giudicato o di accertamento con adesione), valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

**RITENUTO** quindi opportuno procedere alla modifica del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) secondo quanto sopra proposto;

**CONSTATATO**, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale;

#### PROPONE

1) di modificare, per i motivi in premessa esposti, il Regolamento IUC sostituendo il testo degli artt. 25 e 29 del CAPITOLO 2 (*Applicazione del tributo sui rifiuti -TARI*) con i seguenti testi:

#### **Art. 25 – Riscossione della TARI**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Comune, ovvero il soggetto gestore del tributo, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000.

3. Le scadenze ed il numero di rate per il pagamento della TARI saranno stabilite mediante deliberazione annuale di approvazione delle tariffe; fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in due rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 13 del d.lgs. 471/1997, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

5. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

6. La TARI è versata esclusivamente al Comune di Gagliole.

7. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica dell'avviso di accertamento di cui al punto 4, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione

forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

### **Art. 29 - Mezzi di controllo**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
  2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, può in ogni caso procedere sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ. fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004, che per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
  3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.
  4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
  5. Le attività di accertamento dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Gagliole, fatta salva la possibilità per l'Ente di affidare a soggetti terzi, la gestione del tributo;
  6. Gli accertamenti divenuti definitivi, (in particolare perché non impugnati, o a seguito di sentenza passata in giudicato o di accertamento con adesione), valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
- 2) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, secondo le modalità appositamente previste;
  - 3) di dare atto che le modifiche sopra descritte entrano in vigore dall'anno 2019;
  - 4) di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

